

## STATUTO

### COESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO PIAZZA III ALPINI 1

Numero REA: TO - 829581

Codice fiscale: 07014580018

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 15-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" al numero 11034 di fascicolo**

## STATUTO

COESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

## INDICE

### TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione - denominazione - sede

Art. 2 Durata

### TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

Art. 4 Oggetto sociale

### TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci

Art. 6 Categoria speciale di soci

Art. 7 Domanda di ammissione

Art. 8 Domicilio dei soci

Art. 9 Obblighi dei soci e loro diritti

Art. 10 Perdita della qualità di socio

Art. 11 Recesso del socio

Art. 12 Esclusione

Art. 13 Delibere di recesso ed esclusione

Art. 14 Liquidazione

Art. 15 Morte del socio

Art. 16 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

### TITOLO IV - SOCI ONORARI

Art. 17 Ammissione, diritti, obblighi

### TITOLO V - SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 18 Soci sovventori

Art. 19 Conferimento e azioni dei soci sovventori

Art. 20 Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Art. 21 Deliberazione di emissione

Art. 22 Recesso dei soci sovventori

Art. 23 Azioni di Partecipazione Cooperativa

Art. 24 Assemblea speciale

Art. 25 Recesso

Art. 26 Obbligazioni e altri strumenti di debito

### TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 Elementi costitutivi

Art. 28 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Art. 29 Bilancio di esercizio

Art. 30 Ristorni

### TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 31 Organi

Art. 32 Assemblee

Art. 33 Funzioni dell'Assemblea

Art. 34 Costituzione e quorum deliberativi

Art. 35 Verbale delle deliberazioni e votazioni

Art. 36 Voto

Art. 37 Presidenza dell'Assemblea

Art. 38 Consiglio di Amministrazione

Art. 39 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Art. 40 Convocazioni e deliberazioni

- Art. 41 Integrazione del Consiglio
- Art. 42 Compensi agli Amministratori
- Art. 43 Rappresentanza
- Art. 44 Collegio Sindacale - Nomina - composizione - durata
- Art. 45 Competenza e riunioni
- Art. 46 Revisione legale dei conti
- TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
- Art. 47 Liquidatori
- Art. 48 Liquidazione del patrimonio
- TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
- Art. 49 Regolamenti
- Art. 50 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
- Art. 51 Rinvio

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

### **Art. 1 Costituzione - denominazione - sede**

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della legge n. 381/91, la società Cooperativa sociale denominata:

**"COESA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale"**

validamente siglabile in: **"COESA S.C.S."**.

Alla cooperativa si applicano le vigenti leggi in materia di società cooperative ed in particolare le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile, nonché per quanto non previsto dal predetto Titolo del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 s.m.i., relativa alla disciplina delle cooperative sociali e, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/ 2017 s.m.i..

La Cooperativa ha sede nel comune di Pinerolo e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

### **Art. 2 Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II - SCOPO - OGGETTO**

### **Art. 3 Scopo mutualistico**

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art.45 della Costituzione della Repubblica Italiana e si ispira ai principi della solidarietà, accogliendone i corrispondenti valori individuali e collettivi; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso:

- la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi, secondo quanto definito dalla Legge 381/91 e successive modificazioni, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), p) ed r) del decreto legislativo n. 112/2017 s.m.i.;

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 di detta Legge 381/91, coniugando le competenze inerenti alle attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 381/91 con quelle inerenti alle attività di cui alla lettera b) di detto comma, consentendo ai lavoratori svantaggiati e/o disabili di aumentare le performance professionali, offrendo una concreta

opportunità lavorativa e di integrazione sociale attraverso un ruolo attivo e l'indipendenza economica.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla circolare ministeriale n. 153/1996. La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione della gestione delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

L'organizzazione del lavoro presta particolare attenzione alle difficoltà umane e mira alla riscoperta ed alla valorizzazione delle capacità individuali e professionali di ognuno. L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressività e della socializzazione. Il regolamento interno dovrà precisare gli obiettivi concreti, i modi per raggiungerli, la responsabilità di ciascuno al fine di realizzare tale finalità del lavoro.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

#### **Art. 4 Oggetto sociale**

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente e, in particolare, la ricerca della continuità di occupazione lavorativa per i soci, la Cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio psicofisico, neurologico, e/o emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue diverse forme, minori, anziani, persone extracomunitarie, persone disabili, persone con ritardi di apprendimento, persone affette da syndrome dello spettro autistico, persone affette da patologie degenerative, infermi, malati e degenti in genere; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza, anche a carattere terapeutico, nonché servizi integrati per residenze protette; gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione ed assistenza socio-educativa-riabilitativa, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri di pronto intervento, centri diurni e di accoglienza, centri d'ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto,

assistenza domiciliare, asili nido, micro-nidi, baby-parking, ludoteche, custodia e assistenza per l'infanzia, pre-scuola e doposcuola, attività ludicomotorie e di gestione del tempo libero quali i centri estivi, estate ragazzi, campi scuola ed attività sportive rivolte a minori e disabili, servizi di educazione alla salute e di orientamento scolastico, servizi extrascolastici, assistenza a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, quali case di riposo, di cura, nosocomi e simili, avvalendosi di personale quali educatori professionali, operatori di comunità, ADEST, OTA (operatori tecnico assistenziali), OSS (operatori socio sanitari), infermieri, medici ed altri nel rispetto delle vigenti norme, ivi comprese le attività accessorie e complementari di gestione delle mense per i soggetti assistiti e lo svolgimento nei loro confronti dei servizi di pulizia e lavanderia; gestire servizi di trasporto della persona bisognosa e in stato di disagio presso cliniche ed ospedali;

- attività di cui al D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., articolo 2, comma 1, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- gestire attività e servizi di tipo infermieristico e sanitario quali a titolo indicativo poliambulatori medici e specialistici, centri diagnostici, cliniche mediche ed altri presidi sanitari;

- gestire servizi e attività culturali aventi rilevanza sociale, baby parking, micronidi, ludoteche, biblioteche, scuole materne, scuole elementari, medie e di ogni altra tipologia finalizzate all'erogazione di servizi educativi rivolti ai minori, scuole e corsi di formazione professionale rivolti ai minori così come previsto dall'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017.

- realizzare attività di animazione di strada, del territorio, di gruppi, teatrale, ludica, sportiva, espressiva e creativa, audiovisiva; interventi educativi ed aggregativi, in particolare educativa territoriale per rispondere in modo concreto alle dinamiche presenti sul territorio, con interventi mirati al singolo ed al gruppo, in un'ottica di prevenzione primaria, attraverso interventi formativi di avvicinamento e di conoscenza dei temi e dei problemi trattati (sociali, culturali ed altri), fino ad arrivare all'assunzione in carico del problema attraverso interventi specifici e mirati;

- sviluppare attività di sostegno all'apprendimento, attraverso interventi

mirati a soggetti in situazione di difficoltà scolastica, nonché recupero scolastico personalizzato o percorsi di nuova alfabetizzazione;

- organizzare e gestire gruppi (tramite lo sviluppo delle dinamiche di gruppo, della relazionalità, della comunicazione e del cooperative learning) e laboratori didattici in ambito ludico, sportivo, musicale, teatrale, creativi ed espressivi in scuole, ospedali, oratori e centri di accoglienza;

- coordinare l'impegno e l'operato dei soggetti coinvolti nell'attività della cooperativa, promuovendone la messa in rete e creando, così, opportunità di crescita personale e di positivo inserimento nel contesto sociale; elaborare e promuovere strategie e progetti alternativi di integrazione della persona nel tessuto sociale e comunitario; favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

- organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze;

- organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali, elaborazione di opuscoli e sussidi volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo ed assistenziale, con particolare riguardo al problema dell'emarginazione, del disagio psicofisico e sociale, del disagio adolescenziale e giovanile, dell'animazione e di tutte le problematiche connesse.

- gestire attività di formazione, orientamento ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo.

Per quanto concerne le attività sub lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nei limiti di legge, la Cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- settore ambientale: raccolta e in generale attività di gestione dei rifiuti, nonché le attività nel campo della cura ambientale, nel recupero e riuso di materiali e beni, ai sensi del D.Lgs. 05/02/97 n.22 e successive modificazioni od integrazioni, manutenzione e gestione aree verdi, giardinaggio in genere;

vivai, giardini, la gestione, la realizzazione e la manutenzione di aree verdi ed aree attrezzate;

realizzazione interventi di educazione ambientale, progetti didattici nelle scuole, attività sportive e legate all'ambito alpino e prealpino quali trekking, arrampicate guidate, escursionismo, percorsi naturalistici e di valorizzazione del territorio, visite a siti di particolare interesse faunistico e naturalistico; attività in ambito turistico, naturalistico, sportivo e ricreativo attraverso la predisposizione di visite guidate, percorsi, itinerari tematici e personalizzati, segnaletica, offrendo tutti i servizi ad essi afferenti;

- servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione in

genere, civili ed industriali, comprese quelle in strutture aeroportuali, ferroviarie, tranviarie ed in mercati generali; spurgo di fognature, pozzetti stradali e fosse biologiche, eliminazione di spurghi industriali in genere, lavaggio strade ed aree adibite a fiere e mercati, aeroportuali e ferroviarie; pulizia alvei fluviali ed aree lacustri e fluviali in genere;

- controllo accessi, guardiania, custodia e vigilanza non armata per uffici ed enti pubblici e privati di qualsiasi genere, assistenza hostess per convegni, strutture, musei; servizio di centralino, telemarketing;

gestione strutture e spazi teatrali, ricreativi, sportivi, musicali e di ritrovo ed affini, fiere, stands, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meetings, convegni ed eventi di vario tipo, comprese tutte le attività connesse;

- gestione pubblici esercizi; preparazione pasti, gestione mense, mense scolastiche, self-service e similari; ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; gestione catering e banqueting, distribuzione pasti presso strutture di ogni genere; gestione servizi alberghieri, rifacimento letti e pulizia camere; gestione impianti e strutture sportive, gestione locali quali rifugi alpini, bar, case per ferie, altri esercizi commerciali; servizi agrituristic; ostelli;

- manutenzione di fabbricati civili ed industriali; manutenzioni edili ordinarie e straordinarie in genere sia in proprio che per conto di terzi; installazione e manutenzione impianti elettrici ed elettronici, impianti per trasmissione dati sia via cavo che con fibra ottica, impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento e di tutti gli impianti in genere afferenti locali ed immobili ad uso civile commerciale e industriale;

- restauro mobili, falegnameria, lavorazioni del legno in genere; laboratori artigianali in genere;

- assemblaggio e confezionamento di prodotti vari; montaggio, assemblaggio, selezione, confezionamento, cellophanatura, imbustaggio ed etichettatura di merci, manufatti, e semilavorati in genere;

- trasporto, autotrasporto di merci e cose conto terzi e facchinaggio, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici, nonché tutte le attività preliminari e complementari; gestione magazzini, attività di custodia; attività di logistica in genere; trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva, fluviale o terrestre; servizi di noleggio taxi; servizi navetta;

- fornitura di servizi in genere all'ente pubblico e/o a privati in materia di gestione e manutenzione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali, edilizia cimiteriale in genere (costruzione – ristrutturazione – manutenzione), vigilanza e custodia cimiteriale; - ogni attività di carattere residenziale temporaneo volta a soddisfare bisogni sociali, sanitari e culturali, formativi o lavorativi;

- attività di cui al D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., articolo 2, comma 1, lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 del D.Lgs 112/2017.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o

indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- 5) partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- 6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge

### **TITOLO III - SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 Soci**

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i seguenti requisiti:

- per i soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di

carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo: capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività per cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria, salvo i casi di comprovata idoneità il cui vaglio è demandato al CdA;

- per i soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa;

Con riferimento alle attività riconducibili all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 381/91, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 di detta Legge n. 381/91 s.m.i., fermo restando, con riferimento ai lavoratori adibiti allo svolgimento delle predette attività, il disposto del comma 2 di detto articolo 4.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art.2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo V.

#### **Art. 6 Categoria speciale di soci**

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al periodo massimo previsto dalla legge. Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione

o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto, nonché qualora l'Organo amministrativo accerti:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard di erogazione del servizio della Cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

#### **Art. 7 Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- d) - il numero delle azioni che intende sottoscrivere, secondo quanto previsto al successivo art. 26;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

1) - la ragione sociale o la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 8 Domicilio dei soci**

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta alla Cooperativa.

#### **Art. 9 Obblighi dei soci e loro diritti**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme

restando le esigenze della Cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alla gestione della cooperativa secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile;
- di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti relativi alla gestione sociale;
- di chiedere, prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, una copia del bilancio annuale, della relazione degli Amministratori e di quella dei Sindaci, se nominati.

#### **Art. 10 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Art. 11 Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 12 Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato, o sottoposto a procedura

concorsuale e/o in stato di liquidazione;

c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto;

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

g) il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo;

h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 del Codice Civile;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;

l) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 13 Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14 Liquidazione**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 15 Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

**Art. 16 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 Cod. Civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV - SOCI ONORARI**

**Art. 17 Ammissione, diritti, obblighi**

Può essere ammesso come socio cooperatore onorario, per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, chi abbia acquisito particolari meriti verso la cooperativa o il Movimento Cooperativo.

I soci cooperatori che, trovandosi nelle condizioni di esclusione per cessazione definitiva del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti pensionabili, di anzianità e/o vecchiaia, ovvero per inabilità al lavoro, intendono mantenere il rapporto sociale con la cooperativa, possono essere ammessi in qualità di soci onorari (emeriti), a condizione che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, a cui compete la decisione in merito all'ammissione.

I soci onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee generali e possono intervenire nella discussione, ma non vantano diritti di voto, né possono assumere cariche sociali.

I soci onorari possono partecipare a tutte le iniziative di carattere sociale, ricreativo o culturale che la cooperativa organizza per i propri soci.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare a uno o più soci onorari speciali incarichi o mansioni, accessori all'attività sociale.

I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote sociali e si obbligano al rispetto del presente Statuto.

## **TITOLO V - SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO**

### **Art. 18 Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **Art. 19 Conferimento e azioni dei soci sovventori**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 comma primo, lettera a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

### **Art. 20 Alienazione delle azioni dei soci sovventori**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o, in mancanza il socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

### **Art. 21 Deliberazione di emissione**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci Cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi

attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

#### **Art. 22 Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

#### **Art. 23 Azioni di Partecipazione Cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500 (cinquecento).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoplate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una

remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci Cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 24 Assemblea speciale**

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

#### **Art. 25 Recesso**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

#### **Art. 26 Obbligazioni e altri strumenti di debito**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto

previsto dalle norme di legge.

## **TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 27 Elementi costitutivi**

Il patrimonio della società è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci Cooperatori rappresentati da azioni del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna. I soci cooperatori dovranno sottoscrivere almeno dieci azioni, fermo restando che le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari e speciali rappresentati da azioni del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna;

3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

4) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

b) - dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) - dalla riserva straordinaria;

e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci Cooperatori.

### **Art. 28 Vincoli sulle azioni e loro alienazione**

Le azioni dei soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

**Art. 29 Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 30 e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 30;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci Cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera e).

#### **Art. 30 Ristorni**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, l'assemblea dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, delle disposizioni del presente statuto e del relativo apposito regolamento, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo V del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta assemblea dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

### **TITOLO VII - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 31 Organi**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### **Art. 32 Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori della sede sociale, purché in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 33 Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come infra attribuite al Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 29.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 34 Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento interno e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, l'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto al voto, mentre le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci Cooperatori presenti,

risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare la modifica dello scopo e/o dell'oggetto sociale, la fusione, la liquidazione o lo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti a libro soci.

#### **Art. 35 Verbale delle deliberazioni e votazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Le votazioni si fanno in modo palese.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione di categoria a cui la Cooperativa eventualmente aderisce.

#### **Art. 36 Voto**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Gli Enti con personalità giuridica partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro rispettivi legali mandatarî; il mandato dovrà risultare da estratto della deliberazione del rispettivo organo legale competente da consegnarsi al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi fra gli atti sociali.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.

L'assemblea può essere tenuta con partecipanti dislocati in più luoghi, i quali sono in collegamento Audio/video tra loro. In tal caso dovranno essere soddisfatte le successive condizioni e ne dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- il presidente ed il segretario dell'assemblea che provvedono alla redazione del verbale, devono essere presenti nello stesso luogo;
- al presidente dell'assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario dell'assemblea deve avere la possibilità di seguire con chiarezza lo svolgimento e gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- ai partecipanti deve essere consentito discutere e votare, insieme e contemporaneamente, sui punti dell'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendone l'obbligo di legge, le assemblee generali saranno precedute da assemblee separate cui spetterà la nomina di delegati all'assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione predispone un apposito regolamento per lo svolgimento e l'individuazione di tali assemblee

separate che dovrà essere approvato in occasione della prima assemblea generale utile.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessun socio può rappresentare per delega più di 3 (tre) altri soci aventi diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Codice Civile in particolare non possono essere delegati né gli amministratori e né gli eventuali sindaci.

#### **Art. 37 Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 38 Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci Cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci Cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere rappresentativo dei principali settori di attività e/o aree aziendali.

I consiglieri non soci dovranno essere in possesso di particolari requisiti di indipendenza e professionalità, quali comprovata esperienza amministrativa, organizzativa o tecnica in relazione alle attività poste in essere, possesso di adeguati titoli di studio, esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione di cooperative sociali, imprese sociali, enti del Terzo Settore.

Tutti gli amministratori dovranno essere in possesso di requisiti di onorabilità quali: non essere mai stati condannati neppure in primo grado per reati contro il patrimonio, contro la persona, per reati di natura societaria o che abbiano in ogni caso comportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

#### **Art. 39 Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle

materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Art. 40 Convocazioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, occorre che i Consiglieri e i Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art. 41 Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

#### **Art. 42 Compensi agli Amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c..

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Art. 43 Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,

pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in particolare, nel caso di più Vice Presidenti, spettano al più anziano.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente designato fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 44 Collegio Sindacale - Nomina - composizione - durata**

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma di legge o volontariamente, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

#### **Art. 45 Competenza e riunioni**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 46, il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti sulla società.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti

censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

#### **Art. 46 Revisione legale dei conti**

Ricorrendo le condizioni di legge, ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti non venga effettuata dal Collegio Sindacale, la medesima viene esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Il Revisore legale o la Società di Revisione incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste nell' articolo 2409 bis primo comma del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, se nominato. L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

### **TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 47 Liquidatori**

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

#### **Art. 48 Liquidazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 29, lettera c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 49 Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 50 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo, di limitazioni alla remunerazione degli strumenti finanziari dei soci cooperatori e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 51 Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società Cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/ 2017 s.m.i..

F.TI: Daniele ALBERTI  
Roberto CAGGIANO  
Federico OCCELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento  
su supporto analogico formata ai sensi dell'articolo 22, comma 2,  
del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di  
Commercio di Torino, 2000/77727 del 26.09.2000.

Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3649/C del  
18/01/2012